



COMUNE DI SORESINA
Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(L.R. n. 06 del 02 febbraio 2010 e s.m.i.)

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 65 del 28.11.2014**

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Capo I - Disposizioni generali	pag. 3
Art. 1 - Oggetto, riferimenti normativi e definizioni	pag. 3
Art. 2 - Istituzione e modifica delle iniziative di commercio su aree pubbliche	pag. 4
Art. 3 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag. 4
Art. 4 - Obbligo di possesso di carta di esercizio e attestazione annuale	pag. 5
Art. 5 - Domanda di autorizzazione e concessione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi isolati o di mercato e criteri di priorità di assegnazione	pag. 5
Art. 6 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 7
Art. 7 - Subingresso	pag. 8
Art. 8 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	pag. 8
Art. 9 - Documentazione da esibire durante l'esercizio dell'attività	pag. 9
Art. 10 - Divieti	pag. 9
Art. 11 - Canone concessorio e tasse di occupazione suolo pubblico e rifiuti	pag. 9
Art. 12 - Norme igienico-sanitarie	pag. 10
Art. 13 - Pubblicità dei prezzi	pag. 10
Titolo II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag. 10
Capo I - Aree mercatali	pag. 10
Art. 14 - Ubicazione del mercato	pag. 10
Art. 15 - Orario	pag. 11
Art. 16 - Verifica delle presenze	pag. 12
Art. 17 - Assegnazione provvisoria giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati o non assegnati	pag. 12
Art. 18 - Spostamento, trasferimento o ristrutturazione del mercato	pag. 13
Art. 19 - Modificazione del posteggio	pag. 14
Capo II – Fiere	pag. 15
Art. 20 - Istituzione delle fiere	pag. 15
Art. 21 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere	pag. 15
Art. 22 - Domanda di assegnazione di posteggio nella fiera	pag. 15
Capo III - Posteggi isolati	pag. 17
Art. 23 - Istituzione e assegnazione dei posteggi isolati	pag. 17
Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante	pag. 17
Art. 24 - Disposizioni per i commercianti itineranti	pag. 17
Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 18
Art. 25 - Sanzioni	pag. 18
Art. 26 - Sospensione e revoca	pag. 19
Art. 27 – Forme di consultazione delle parti sociali	pag. 19
Art. 28 - Entrata in vigore	pag. 20

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI Capo I - Disposizioni generali

ART. 1 - OGGETTO, RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento riguarda l'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

2. Per quanto riguarda la disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come d.lgs. 114/98), alla legge regionale della Lombardia 2 febbraio 2010 n. 6 (di seguito indicata come l.r. 6/10) e ai provvedimenti a queste collegati.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, anche di proprietà privata se gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area destinata ad uso pubblico, nonché le aree private messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio del commercio di cui al presente Regolamento;

c) per posteggio, la parte di area della quale il Comune abbia la disponibilità, concessa in uso ad operatore autorizzato all'esercizio del commercio su tali aree pubbliche, anche in forma stagionale, nel quale è obbligatorio che l'operatore mantenga anche il mezzo di lavoro per tutta la durata delle operazioni di vendita, comprensiva delle fasi di preparazione delle strutture, per un maggior ordine ed una maggiore sicurezza nello svolgimento dell'attività;

d) per mercato, l'area di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno 3 posteggi, destinata all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

e) per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti e comunque con frequenza diversa da quella dei mercati (uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese), sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su tali aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

f) per posteggi isolati, le aree di cui il Comune abbia la disponibilità, sulle quali siano individuati fino a 2 posteggi, destinate all'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese;

- g) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva, per un massimo di 12 giornate, di un mercato già istituito, con la presenza degli operatori già concessionari di posteggio;
- h) per spunta, il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati o non occupati dai concessionari di posteggio;
- i) per somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo immediato dei prodotti acquistati.

Art. 2 - ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE INIZIATIVE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. La Giunta Comunale, nel rispetto delle normative vigenti e del presente Regolamento, sentiti i soggetti di cui all'art. 19 della l.r. 6/2010, provvede ad adottare i provvedimenti di istituzione delle iniziative di commercio su aree pubbliche, nelle forme del mercato ordinario o straordinario, della fiera o di posteggio isolato; nell'atto istitutivo delle iniziative o di modifica alle stesse, sono stabiliti:

- a) i giorni e l'orario di svolgimento delle iniziative;
- b) la localizzazione e l'articolazione dei posteggi, comprensiva della suddivisione per settore merceologico e della loro dislocazione, secondo esigenze di allacciamento alla rete idrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie o dei mezzi utilizzati dagli operatori;
- c) il numero dei posteggi, indicando se previsto, quelli riservati agli agricoltori ed agli eventuali battitori.

Art. 3. AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma, è subordinato all'ottenimento di autorizzazione ad esercitare l'attività e nel caso in cui si occupi un posteggio deve essere ottenuta contestualmente la relativa concessione della durata di 10 anni.

2. L'autorizzazione e relativa concessione per esercitare l'attività su posteggi sono rilasciate dal Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune sede del posteggio ed abilitano anche all'esercizio del commercio itinerante. Ciascun soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, riferite al medesimo mercato.

3. L'autorizzazione per il commercio itinerante è rilasciata dal Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune nel quale l'operatore intende avviare l'attività; tale autorizzazione abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante sull'intero territorio nazionale, nonché ad effettuare la vendita al domicilio del consumatore. Ciascun soggetto non può essere titolare di più autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, anche se rilasciate da altre Regioni.

4. L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone (s.a.s. e s.n.c.) e a società di capitali in

possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della l.r. 6/10; tale autorizzazione abilita ad esercitare l'attività senza limitazione alcuna nel numero dei dipendenti; il titolare dell'autorizzazione può anche non partecipare direttamente all'attività di vendita.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, ed abilitano alla vendita dei prodotti del corrispondente settore, fatte salve le eventuali limitazioni stabilite nei provvedimenti di istituzione dei singoli posteggi, che dovranno essere riportate nell'autorizzazione rilasciata.

6. L'autorizzazione per la vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi prodotti, purché ne sia fatta annotazione sull'autorizzazione e il titolare sia in possesso dei requisiti professionali per effettuare l'attività di somministrazione.

Art. 4 - OBBLIGO DI POSSESSO CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, gli operatori per poter svolgere attività di commercio su aree pubbliche, devono essere in possesso di:

a) "Carta di esercizio" nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, in formato telematico;

b) Attestazione annuale del rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti ai fini del regolare esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. L'attestazione deve essere chiesta a partire dal 1 settembre ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti:

- ad uno dei Comuni nei quali viene esercitata l'attività su posteggio,
- al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in forma itinerante,
- ad un'associazione di categoria,

e deve essere prodotta in formato telematico entro il 31 dicembre di ogni anno.

In caso di variazioni ai termini per la richiesta dell'attestazione e a quelli per il rilascio della stessa eventualmente stabiliti dalla Regione, le scadenze sopra indicate dovranno intendersi automaticamente aggiornate e allineate alle nuove indicazioni regionali.

Art. 5 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN POSTEGGI ISOLATI O DI MERCATO E

CRITERI DI PRIORITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Il Comune deve dare avviso della selezione per assegnazione di posteggi, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione della stessa, anche mediante avvisi pubblici, informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

2. La domanda di autorizzazione e concessione per l'occupazione di posteggi con durata di dieci anni deve essere presentata al Comune entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di cui al primo comma.

3. Nella domanda, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo se dovuta e da inviare al Comune esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della l.r. 6/10;
- c) di non possedere più di due autorizzazioni e concessioni di posteggio per il medesimo settore merceologico nell'ambito del mercato;
- d) denominazione del mercato, giorno di svolgimento, caratteristiche del posteggio richiesto in concessione;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti.

4. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, compilata attenendosi nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti Locali sottoscritta in data 05/07/2012, che saranno meglio declinati ed eventualmente integrati con atto di Giunta Comunale:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
- c) documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa (individuale e/o societaria) ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, in assenza di norme regionali che prevedano la presentazione obbligatoria del DURC o del certificato di regolarità contributiva ai fini della partecipazione alla selezione;
- d) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- e) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, come attestata dal Registro delle Imprese.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al precedente comma è comprovato mediante la documentazione

acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

6. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

7. Contro la graduatoria é ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio SUAP entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Responsabile dell'ufficio SUAP deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia é pubblicata nel medesimo giorno.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal Responsabile del dell'ufficio SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, decorsi 30 gg. dalla pubblicazione della stessa; in caso di revisione della graduatoria, il termine di 30 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

9. La domanda di concessione per l'occupazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli deve essere presentata al Comune entro 60 gg. Dalla pubblicazione all'albo pretorio dei dati concernenti il posteggio da assegnare. Nella domanda, presentata in marca da bollo, l'interessato deve dichiarare:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;

b) il possesso dello stato di produttore agricolo ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001;

c) avvenuta iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato in qualità di produttore agricolo;

d) di non possedere altra concessione di posteggio per il medesimo mercato;

e) giorno di svolgimento del mercato e caratteristiche del posteggio richiesto in concessione.

10. La concessione del posteggio, in caso di domande concorrenti, è rilasciata in base ad una graduatoria, pubblicata entro 30 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, compilata secondo i criteri già fissati per ai precedenti commi 4, 5, 6, 7 e 8.

ART. 6 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ITINERANTE

1. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune (con SCIA tramite portale MUTA messo a disposizione dalla Regione Lombardia) nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

2. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Responsabile dell'ufficio SUAP, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.

3. Nella domanda, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo se dovuta, e da inviare al Comune esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (con SCIA tramite portale MUTA messo a disposizione dalla Regione Lombardia), l'interessato dichiara:

a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;

b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della l.r. 6/10;

- c) il settore o i settori merceologici di attività;
 - d) di non possedere altra autorizzazione per il commercio itinerante.
4. L'autorizzazione é rilasciata dal Responsabile dell'ufficio SUAP entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda.
5. L'eventuale diniego dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 60 gg. dal ricevimento della domanda; trascorso tale termine la domanda si ritiene accolta.
6. L'Ufficio é tenuto ad effettuare verifica della veridicitá delle dichiarazioni e delle autocertificazioni sottoscritte dagli interessati su un campione pari ad almeno un terzo (33%) delle domande presentate.

Art. 7 - SUBINGRESSO

1. La reintestazione dell'autorizzazione e concessione per l'occupazione di posteggio é effettuata dal Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune dove ha sede il posteggio; la reintestazione dell'autorizzazione per il commercio itinerante é effettuata dal Responsabile dell'ufficio SUAP del Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.20 della l.r. 6/10 può proseguire nell'esercizio dell'attività del cedente, e deve presentare, entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, una comunicazione al Comune, utilizzando l'apposita segnalazione certificata di inizio attività predisposta dalla Regione Lombardia (S.C.I.A. - Tramite il portale MUTA). La concessione del posteggio e quindi l'occupazione dello stesso può avvenire solo a seguito di avvenuta presentazione della S.C.I.A.
3. Il subentrante mortis causa può proseguire provvisoriamente l'attività del dante causa, con obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro 1 anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
4. Il Responsabile dell'ufficio SUAP può concedere proroga di 30 giorni ai termini di cui ai commi precedenti per casi di comprovata necessità.
5. Nella comunicazione l'interessato dichiara:
- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all'art. 20 della l.r. 6/10;
 - c) di non possedere più di un'autorizzazione e concessione di posteggio per il medesimo settore merceologico nell'ambito del mercato o di non possedere altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, anche se rilasciata da altra Regione.
6. Il trasferimento dell'azienda, effettuato con atto notarile, comporta il trasferimento degli eventuali titoli di priorità relativi all'autorizzazione ceduta.

Art. 8 - REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse (Es.: lavori di manutenzione straordinaria su gran parte dell'area, cortei di rilevante importanza, manifestazioni di carattere nazionale alle quali il Comune non può sottrarsi, nuove norme in materia tali da ritenere l'area non più idonea, ecc.) l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, di

dimensioni non inferiori a quello revocato e localizzato conformemente alle sue scelte.

2. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'interessato può proseguire l'esercizio dell'attività sul posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DURANTE L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Durante le operazioni di vendita, l'operatore è tenuto ed esibire, su richiesta degli incaricati alla vigilanza, la seguente documentazione:

- a) autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale, corredata eventualmente da concessione nel caso di attività su posteggi;
- b) carta di esercizio corredata dalle attestazioni annuali in corso di validità;
- c) ricevuta di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e dell'eventuale canone concessorio, nonché della raccolta rifiuti;
- d) documentazione comprovante l'idoneità propria e di tutti coloro che collaborano all'attività di vendita;
- e) documentazione comprovante l'idoneità delle strutture, in particolare per l'attività di vendita dei prodotti alimentari, nonché dei veicoli utilizzati in merito all'accertamento del rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia igienico sanitaria e delle norme sulla circolazione imposte dal nuovo Codice della Strada.

Art. 10 - DIVIETI

1. E' fatto divieto agli operatori su aree pubbliche di porre in vendita o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi, nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione se non in recipienti chiusi e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del T.U.L.P.S.

Art. 11 - CANONE CONCESSORIO E TASSE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RIFIUTI

1. L'Amministrazione Comunale può determinare la misura, le modalità ed i termini di pagamento del canone di posteggio, sentiti i soggetti di cui all' art. 19 della l.r. 6/10.

2. Nel caso in cui l'operatore occupi il posteggio mediante installazione di chiosco, in merito al canone concessorio e alla TOSAP, valgono le disposizioni del Regolamento di occupazione suolo pubblico per l'installazione di chioschi.

3. In caso di omissione del pagamento del canone o di pagamento parziale o tardivo, verrà dato corso alle procedure per il recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

4. E' comunque corrisposta al Comune la tassa di occupazione del suolo pubblico nei modi e termini dovuti, come previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

5. Per lo smaltimento dei rifiuti prodotti l'Amministrazione potrà prevedere il pagamento della relativa tassa.

Art. 12 - NORME IGIENICO-SANITARIE

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie e dei regolamenti comunali di igiene in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le modalità e le caratteristiche dell'attrezzatura, ed in particolare dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita di prodotti alimentari, dovranno essere quelle previste con ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e eventuali successive modificazioni.
3. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche e di prodotti ittici, esercitato su aree pubbliche, è subordinato alla presenza nel posteggio assegnato delle idonee allacciature alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste nell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002.
4. Il commerciante su aree pubbliche, al momento di lasciare libero il posteggio assegnato, dovrà provvedere alla pulizia del posto stesso accumulando a lato i rifiuti che dovranno essere recuperati dall'apposito servizio predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su uno di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

TITOLO II

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Capo I - Aree mercatali

Art. 14 - UBICAZIONE DEL MERCATO

1. In Soresina ogni Lunedì il mercato si tiene nelle aree pubbliche destinate a tale uso:
 - Piazza Garibaldi;
 - Via Genala, da Via Matteotti a Via XX Settembre;
 - Via Barbò, da Piazza Garibaldi sino all'intersezione con Via Cavour;
 - Via Monti, da Via Genala a Piazza Garibaldi;
 - Via Marconi, da Piazza Garibaldi a Via Zucchi Falcina;come determinate nel provvedimento istitutivo del mercato stesso, e con i tempi, le modalità e le caratteristiche determinate nel medesimo provvedimento e dall'allegata planimetria.
2. Eventuali modificazioni al provvedimento comunale di individuazione delle aree di mercato, effettuate ai sensi delle vigenti leggi, non rappresentano

modifica al presente Regolamento. Nel caso che il lunedì coincida con una festività il mercato è sospeso. E' facoltà della Giunta Comunale, su richiesta degli operatori del mercato o delle loro associazioni di categoria, presentata almeno 30 giorni prima della data interessata, di concedere deroga ai sensi dell'art. 1 comma 4 lettera g).

3. Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato, ove possibile, saranno delineati con appositi chiodi e dovranno individuare:

- un'area riservata alla vendita da parte dei commercianti, con individuazione di aree distinte per la vendita di prodotti alimentari e prodotti non alimentari;
- un'area prospiciente i banchi di vendita, destinata esclusivamente al traffico pedonale per tutta la durata dell'orario di vendita previsto dal successivo art. 15; in tale periodo, in tali spazi sarà permesso esclusivamente l'accesso a mezzi di soccorso o di pronto intervento;
- un'area riservata ai produttori agricoli diretti, singoli o associati.

4. Tra un banco e l'altro deve essere sempre lasciato uno spazio minimo di 0,50 mt. Le metrature assegnate agli operatori commerciali si intendono comprensive di tutti gli ingombri spaziali compresi gli eventuali veicoli utilizzati dall'operatore.

5. Al fine di preservare un ottimale equilibrio merceologico all'interno del mercato, capace di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori e nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3:

- l'area di Piazza Garibaldi lato nord e nella zona del mercato coperto, nonché il tratto di Via Marconi, in fregio ai giardini pubblici, sono riservate alla vendita di soli prodotti alimentari;
- nella zona del mercato coperto, all'interno dell'area riservata alla vendita dei prodotti alimentari, sono dislocati n. 02 posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la restante area mercatale, come indicato al comma 1, è riservata alla vendita di prodotti non alimentari.

6. Per ragioni di sicurezza le attività che comportano l'utilizzo di fiamme libere o di emissione di calore per la cottura dei cibi, nonché l'utilizzo di bombole di gas, possono essere svolte esclusivamente sulla Via Marconi, nel tratto in fregio ai giardini pubblici.

7. Il mercato si tiene secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 15 – ORARIO

1. I commercianti su aree pubbliche, titolari di concessioni all'interno dell'area del mercato settimanale, devono occupare il proprio posteggio entro le ore 8:15 nel periodo estivo (15 maggio - 15 settembre) ed entro le ore 8:30 nel restante periodo dell'anno.

2. Le operazioni di vendita avranno inizio a partire dalle ore 07:00. Ogni forma di vendita dovrà cessare entro le ore 13:00; i posteggi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14:00. Il posteggio non potrà essere abbandonato, se non per motivi legati a situazioni di emergenza e comunicati tempestivamente agli organi di vigilanza, prima delle ore 12:30.

3. Il Responsabile dell'ufficio SUAP, potrà stabilire, per singoli operatori, deroghe o modifiche a tali termini su istanza degli interessati, tenuto conto delle caratteristiche del veicolo utilizzato dall'operatore e della localizzazione del posteggio occupato, previo reperimento del parere della Polizia Locale; le

eventuali modifiche alle modalità di accesso all'area mercatale dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'operatore.

4. Eventuali cambiamenti apportati agli orari così definiti non costituiranno modifica del presente Regolamento.

5. La mancata presenza del titolare del posteggio entro il termine fissato al primo comma, verrà annotata sull'apposito registro degli operatori titolari di autorizzazione tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione di tale posteggio ad altro operatore, secondo le modalità previste dall'art. 17 del medesimo Regolamento.

7. In caso di edizioni straordinarie del mercato, la Giunta Comunale potrà modificare l'orario di vendita rispetto a quello già indicato nel presente articolo, e verrà determinato nel provvedimento che istituisce le giornate di mercato straordinario.

Art. 16 - VERIFICA DELLE PRESENZE

1. L'assenza degli operatori concessionari di posteggio é rilevata dopo mezz'ora dal termine ultimo stabilito dall'art.15 del presente Regolamento.

2. Le assenze dai posteggi dati in concessione devono essere giustificate dall'operatore entro e non oltre il termine di 30 giorni da quello nel quale si verificano.

3. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati che costituiscono recupero di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di intemperie, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 17 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIORNALIERA DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI O NON ASSEGNATI

1. I posteggi del mercato non occupati, dai rispettivi titolari entro le ore 8:15 nel periodo 15 maggio – 15 settembre e 8:30 nei restanti periodi dell'anno o eventuali posteggi temporaneamente non assegnati in concessione, potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 del d. lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico del posteggio da assegnare, che abbiano presentato domanda all'ufficio SUAP del Comune per partecipare all'assegnazione giornaliera, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale, in base ai seguenti criteri di priorità:

1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) sul mercato;

2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Per motivi viabilistici, tecnici e/o organizzativi il Comando di Polizia Locale potrà autorizzare l'occupazione dei posteggi liberi, temporaneamente non assegnati in concessione, prima dell'inizio delle operazioni di spunta.

2. La graduatoria verrà aggiornata mensilmente in occasione della giornata di mercato. Coloro che già iscritti nella graduatoria risulteranno assenti alle operazioni di spunta per quattro mesi (18 assenze) anche non consecutivi senza giustificato motivo verranno cancellati, salvo che non producano la

documentazione che certifichi che le assenze erano dovute a malattia. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, il Comune procede annualmente all'aggiornamento della situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

3. Qualora il mercato preveda le tipologie merceologiche dei posteggi all'interno dei rispettivi settori: alimentare e/o non alimentare, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

4. Per partecipare alla spunta l'operatore deve essere in possesso di lettera di invito, trasmessa dall'Ufficio SUAP al termine della verifica dell'esistenza dei documenti previsti dalla legge per il regolare esercizio dell'attività commerciale. L'Ufficio SUAP fornisce riscontro all'operatore richiedente entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di partecipazione.

5. In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio non potrà essere assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare, analogamente, al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

6. In caso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 comma 1 lett. a) del d. lgs. 114/98 alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione di non essere titolare, in altro Comune, di altra autorizzazione e concessione di posteggio per la medesima giornata e nel medesimo orario del mercato per cui si richiede l'ingresso in spunta.

7. Non potrà essere assegnata temporaneamente l'area in concessione dove si trovino strutture permanentemente ancorate al suolo di proprietà del titolare della concessione.

Art. 18 - SPOSTAMENTO, TRASFERIMENTO O RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO

1. La ristrutturazione, lo spostamento o il trasferimento in altra sede o in altro giorno del mercato di cui al presente Regolamento, possono essere disposti dalla Giunta Comunale, sentiti i soggetti di cui all'art. 19 della l.r. 6/2010 per:

a) motivi di pubblico interesse (Es. : manutenzione straordinaria e/o modifica viabilistica delle vie interessate, una miglior redistribuzione degli spazi, ecc.);

b) cause di forza maggiore (Es.: nuove norme statali, regionali che facciano ritenere l'area non più idonea, chiusura obbligatoria di strutture interne all'area mercatale, ecc.);

c) limitazioni e vincoli viabilistici e igienico-sanitari.

2. In caso di riduzione del numero dei posteggi, il Comune deve provvedere a comunicare alla Regione, entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento, il numero dei posteggi soppressi.

3. La riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà essere effettuata sulla base di una graduatoria di priorità predisposta dall'ufficio SUAP sulla base dei seguenti elementi:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) compatibilità delle merceologie di vendita (alimentari e non alimentari) e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi disponibili.

4. Tale graduatoria dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e portata a conoscenza degli operatori del mercato con idonee modalità, non meno di 60 gg. precedenti la data prevista per il trasferimento; contro tale graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'Ufficio SUAP entro 7 gg. dalla data di notifica della graduatoria stessa.

5. Su tali istanze il Responsabile dell'ufficio SUAP deve pronunciarsi entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza, notificando all'interessato l'esito della pronuncia; in caso di accoglimento del ricorso, l'Ufficio provvederà alla pubblicazione e alla notifica della nuova graduatoria con le medesime modalità già adottate.

Art. 19 - MODIFICAZIONE DEL POSTEGGIO

1. Nel caso in cui siano presenti posteggi liberi e l'Amministrazione non abbia intenzione di procedere all'apertura di procedimento di assegnazione tramite miglioria con apertura di selezione pubblica, gli operatori già titolari di concessione possono presentare all'Ufficio SUAP, apposita istanza di assegnazione di altro posteggio libero nel medesimo mercato per cui il Comune non abbia ancora provveduto ad attivare le procedure di assegnazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. L'istanza deve contenere dichiarazione di rinuncia al posteggio di cui l'interessato è già titolare in caso di accoglimento della stessa.

2. Il Responsabile dell'ufficio SUAP, verificata la compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare) e dell'eventuale tipologia merceologica, se appositamente prevista, dell'autorizzazione dell'istante e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita con le dimensioni e le caratteristiche del posteggio disponibile, dispone la concessione del posteggio richiesto e la contestuale revoca del posteggio di cui l'interessato è già titolare.

3. Gli operatori già titolari di concessione, possono presentare all'Ufficio SUAP apposita istanza, anche congiunta, di scambio reciproco del posteggio.

4. Il Responsabile dell'ufficio SUAP, verificata la reciproca compatibilità del settore merceologico (alimentare o non alimentare), dell'eventuale tipologia merceologica, se appositamente prevista e del tipo di attrezzature utilizzate per la vendita da ciascun operatore, con le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi interessati, dispone lo scambio delle concessioni di posteggio.

5. Le domande di ampliamento della superficie del posteggio in concessione presentate da operatori proprietari di autobanchi attrezzati, dovranno essere accolte qualora il posteggio di cui è titolare l'operatore stesso sia contiguo ad altro posteggio libero, e qualora sia possibile operare una riduzione della superficie già occupata dal posteggio attualmente libero, purché tale riduzione

non porti lo stesso ad avere un fronte espositivo inferiore a 5 mt., una superficie complessiva minore di 20 mq e la distanza fra i due posteggi non venga ad essere inferiore a 0,5 mt.

Capo II - Fiere

Art. 20 - ISTITUZIONE DELLE FIERE

1. Le fiere vengono istituite con le procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera, verranno stabilite:
 - a) le aree destinate alla fiera, il numero e la tipologia dei singoli posteggi;
 - b) gli orari della fiera;
 - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno le norme del presente Regolamento, comprese quelle relative alle autorizzazioni per posteggi decennali, purché compatibili.

Art. 21 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione dei posteggi nelle fiere può essere effettuata unicamente nei confronti di soggetti già titolari di autorizzazione per l'occupazione di posteggi o per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
2. L'assegnazione ha valore unicamente per i giorni di fiera.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.
4. Il posteggio è concesso con riferimento ai settori merceologici alimentare e/o non alimentare, oppure, in caso di fiera specializzata, con riferimento alle tipologie ammesse, come indicate nel provvedimento istitutivo della fiera.

Art. 22 - DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO NELLA FIERA

1. La domanda di assegnazione di posteggio in una fiera deve essere presentata al Comune entro il periodo determinato dall'Amministrazione stessa nel provvedimento di istituzione della fiera, adottato sentiti i soggetti di cui all'art.19 della l.r. 6/10.
2. Nella domanda, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo se dovuta, e da inviare al Comune esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - b) gli estremi (numero, data ed ente che ha provveduto al rilascio) dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio o in forma itinerante;
 - c) denominazione della fiera e giorno di svolgimento;

- d) il settore, i settori o le tipologie merceologiche di cui l'interessato intende effettuare la vendita;
- e) le dimensioni del posteggio richiesto, a partire dalle caratteristiche dell'attrezzatura utilizzata per svolgere l'attività di vendita;
- f) l'eventuale validità pluriennale della domanda, se prevista dal provvedimento di istituzione della fiera.

3. Il posteggio nella singola fiera é assegnato, con graduatoria separata per ciascuno dei settori merceologici o delle tipologie merceologiche eventualmente previste, in base ad una graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera, compilata attenendosi nell'ordine ai seguenti criteri di priorità, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti locali sottoscritta in data 05/07/2012, che saranno meglio declinati ed eventualmente integrati con atto di Giunta Comunale:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo. In via transitoria la priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera, resta applicabile fino al 08-05-2017, conteggiando le presenze maturate dall'08-05-2010 all'08-05-2017 ai sensi dell'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali del 05-07-2012. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
- c) documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa (individuale e/o societaria) ai fini previdenziali, contributivi e fiscali, in assenza di norme regionali che prevedano la presentazione obbligatoria del DURC o del certificato di regolarità contributiva ai fini della partecipazione alla selezione.

4. A parità dei predetti titoli, vale l'ordine cronologico di consegna o spedizione della domanda.

5. I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi titolari, potranno essere assegnati per la singola giornata ad altri soggetti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1 del d. lgs. 114/98, per il medesimo settore merceologico ed eventuale tipologia di prodotti offerti prevista del posteggio da assegnare, secondo una graduatoria formulata dalla Polizia Locale in base ai seguenti criteri di priorità:

- 1) numero di presenze (giornate in cui l'operatore risulta presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza effettuare attività di vendita) nella fiera;
- 2) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Capo III - Posteggi isolati

Art. 23 - ISTITUZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. I posteggi isolati vengono istituiti con le procedure di cui all'art.2 del presente Regolamento.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente verranno stabilite:
 - a) le dimensioni e il settore merceologico o la tipologia di ciascun singolo posteggio;
 - b) gli orari di esercizio dell'attività di vendita per ciascun singolo posteggio;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
 - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, carattere stagionale, ecc.) relativa all'esercizio dell'attività di vendita sul posteggio stesso.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, ai posteggi isolati si applicheranno le norme del presente regolamento purché compatibili. In ogni caso ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione decennale dovranno essere applicati i criteri di priorità indicati all'art. 5 quarto comma del presente regolamento e il Comune dovrà dare avviso della selezione almeno novanta giorni prima dell'effettuazione della stessa, anche mediante avvisi pubblici, informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.

Capo IV - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 24 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti ITINERANTI

1. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato dai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del d.lgs.114/98 o dell'autorizzazione di cui all'art.28 comma 1 lett. a) del d. lgs. 114/98 o dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti su qualsiasi area pubblica, nel rispetto delle norme del Codice della Strada.
2. La sosta in un determinato punto non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita; per tempo strettamente necessario si intende un periodo comunque non superiore complessivamente a 60 minuti, durante il quale l'esercente allestisce il mezzo mobile ed effettua le operazioni di vendita propriamente dette.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) del d. lgs. 114/98 permette anche la vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali ove questi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, trattenimento o svago, nel rispetto delle prescrizioni in materia di tesserino di riconoscimento necessario per gli eventuali incaricati alla vendita determinate dall'art. 19 del d. lgs. 114/98.

4. Il Comune può stabilire con apposito provvedimento di Giunta Comunale che il commercio ambulante itinerante sia limitato o escluso nelle aree del territorio aventi valore artistico o ambientale.

5. Le aree del territorio comunale nelle quali per i motivi previsti, il commercio ambulante itinerante è vietato per motivi viabilistici, igienico sanitari o di pubblica utilità, sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

6. Le aree del territorio comunale nelle quali i commercianti itineranti possono effettuare soste prolungate sono stabilite dal Comune con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

7. Ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di funghi freschi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - SANZIONI

1. E' previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500,00 a euro 10.000,00 e la confisca delle attrezzature e della merce per chi effettui l'esercizio del commercio su aree pubbliche:

a) senza l'autorizzazione prescritta;

b) fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione (si intende territorio diverso da quello per cui si è autorizzati, nonché la vendita in posteggi diversi da quelli indicati sull'autorizzazione posseduta);

c) senza il nulla osta o il permesso del soggetto proprietario nei casi di cui ai all'art. 21 comma 11 della l.r. 6/10;

2. Non può comunque essere confiscato il veicolo utilizzato per il trasporto della merce posta in vendita.

3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chi incorra in una delle seguenti violazioni:

- estensione abusiva di oltre un terzo delle superficie autorizzata;

- mancato rispetto delle limitazioni e/o divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

- prosecuzione dell'esercizio per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;

- mancanza della carta di esercizio e/o relativa attestazione annuale.

4. Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98, sono punite tutte le violazioni ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal presente Regolamento e dalle altre deliberazioni del Comune in materia di commercio su aree pubbliche non espressamente indicate nei precedenti commi del presente articolo, con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00;

5. Per la violazione degli altri obblighi di comunicazione previsti nel presente regolamento sono irrogate le sanzioni amministrative previste nel Regolamento

comunale che individua le "sanzioni amministrative per il pagamento delle violazioni ai regolamenti comunali".

Art. 26 - SOSPENSIONE E REVOCA

1. Ai sensi dell'art. 27 primo comma della l.r. 6/10, l'autorizzazione é sospesa, per un periodo non superiore ai 20 gg., in caso di recidiva (ovvero se l'operatore ha commesso per 2 volte in un anno la medesima violazione, anche se ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) o delle seguenti violazioni:

- a) mancato rispetto delle disposizioni riguardanti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) ampliamento abusivo della superficie autorizzata per il posteggio superiore ad un terzo;
- c) danneggiamento della sede stradale, dell'arredo urbano o del patrimonio arboreo.

2. L'autorizzazione é revocata:

- a) se il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- b) se nel corso dell'anno solare non utilizza il posteggio per più di 4 mesi complessivi, salvo sia stata comunicata l'assenza per giustificati motivi (malattia, gravidanza, infortunio); in caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo é ridotto proporzionalmente al periodo di attività; la revoca consegue automaticamente all'accertamento del mancato utilizzo del posteggio, e deve essere immediatamente comunicata all'interessato;
- c) per il commercio itinerante, se l'operatore sospende l'attività per oltre 1 anno, salvo proroga di ulteriori 3 mesi per comprovata necessità;
- d) se il titolare perde i requisiti di cui all'art. 20 della l.r. 6/10, oppure siano venuti meno gli elementi indicati all'articolo 21 comma 4 della medesima legge, oppure non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
- e) qualora non venga presentata comunicazione di reintestazione entro un anno dal decesso del titolare;
- f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per due edizioni consecutive.

3. le violazioni di quanto specificamente previsto nel presente Regolamento per le quali non è prevista diversa sanzione, sono punite con sanzioni da € 50,00 a € 500,00.

Art. 27 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale 02 febbraio 2010, n. 6, è istituita una commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche.

2. La commissione è nominata dal Sindaco, che stabilisce i criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

3. la commissione è sentita in riferimento a:

- a) programmazione dell'attività;

- b) definizione dei criteri generali per la destinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione e spostamento, ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi per oggetto l'attività di commercio su area pubblica.

Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.